Decreto n. Del

Oggetto: Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014 n.32/CSR - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Definizione degli “standard minimi” per le aziende che intendono non avvalersi dell’offerta formativa pubblica ed esercitare le funzioni di soggetto formativo nell’erogazione della formazione di base e trasversale.

| Note per- la trasparenza: |
| --- |
| Il presente provvedimento definisce gli “standard minimi” per le aziende che intendono non avvalersi dell’offerta formativa pubblica ed esercitare le funzioni di soggetto formativo per l’erogazione diretta della formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante. |

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

* RICHIAMATA la Delibera della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20/02/2014 n. 32/csr “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 D. Lgs n. 167/2011)” e il D. Lgs. n. 81 del 15/6/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”;
* RICHIAMATO che nelle sopra citate Linee guida al punto 1, “*Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione*”, è previsto che: “*le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di “****standard minimi****” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. Le imprese devono almeno disporre:   
  - di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;  
  - di risorse umane con adeguate capacità e competenze*”;
* VISTE le richieste di chiarimenti pervenute alla Direzione Formazione e Istruzione in merito alla definizione degli “standard minimi” citati nelle Linee guida di cui sopra;
* RICHIAMATA la funzione di soggetto formativo all’azienda che eroga direttamente la formazione di base e trasversale;
* RITENUTO pertanto di applicare la disciplina prevista del sistema di accreditamento per la formazione della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2120/15 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..” per l’identificazione degli “standard minimi” della formazione di base e trasversale;
* RITENUTO di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:  
  - **Allegato A** “Standard minimi per l’erogazione diretta della formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante”;  
  - **Allegato B** “Modello scheda anagrafica apprendista in formazione ”;  
  - **Allegato C** “Comunicazione di possesso degli “standard minimi””;  
  - **Allegato D** “Registro presenze”;  
  - **Allegato E** “Elenco degli operatori coinvolti nella formazione di base e trasversale”
* RITENUTO di stabilire che gli “standard minimi” di cui all’allegato A sopra richiamato costituiscono le condizioni per l’erogazione diretta della formazione di base e trasversale agli apprendisti da parte delle imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica;
* VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
* ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
* ACCERTATO che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:  
   - **Allegato A** “Standard minimi per l’erogazione diretta della formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante”;  
   - **Allegato B** “Modello scheda anagrafica apprendista in formazione”;  
   - **Allegato C** “Comunicazione di possesso degli “standard minimi””;  
   - **Allegato D** “Registro presenze”;  
   - **Allegato E** “Elenco degli operatori coinvolti nella formazione di base e trasversale”;
3. di stabilire che la comunicazione del possesso degli “standard minimi” costituisce condizione per l’erogazione diretta della formazione di base e trasversale agli apprendisti da parte delle imprese che assumono la funzione di soggetto formativo;
4. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web istituzionale della Regione del Veneto;

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

FM/lz